

1. Approvati dal CdA parametri 2009.

Contributo soggettivo minimo € 1.240; Contributo integrativo minimo € 372; Contributo maternità € 66. Scaglioni reddito calcolo pensione: I° € 41.650; II° € 62.750; III° 73.150; IV° 83.450 pari al red dito tetto. Pensione minima € 9.920. Indennità maternità: minima € 4.523, massima € 22.615;

2. Nuovi tassi d'interesse rateazioni per il 2009.

Il CdA ha deliberato nella misura dell'8% (in precedenza 10%) il nuovo tasso d'interesse sulla rateazione dei contributi ed ha confermato al 3% il tasso d'interesse (legale) da applicare alla rateazione delle sanzioni, per tutte le domande presentate ed accolte nel 2009.

3. Recupero crediti Inarcassa. Advancing Trade e Fire SpA.

Inarcassa dal 2000 non ricorre più (ultimo anno 1999) ai Ruoli Esattoriali per la riscossione dei contributi minimi (ora a cura di Poposondrio) e dei contributi non incassati (a cura di società private). L'azione di recupero di contributi non incassati fino al 2008 era affidata ad un'unica Società, aggiudicataria della gara indetta da Inarcassa, ***l'Advancing Trade SpA di Bergamo*** "www.advtrade.it".

Nella consapevolezza che l'attività ha connotati "spigolosi" e che dev'essere esperita al contempo con fermezza ma analogo rispetto verso gli associati, nel 2008 il Cda ha deciso d'affidare a più Società l'azione di recupero: da un lato per ampliare lo spettro d'azione dei risultati e dall'altro affinché agli stessi si giunga in modo non invasivo. La gara ha visto aggiudicatarie la stessa Advancing Trade e ***la Fire SpA di Messina*** "www.firespa.it", il cui Presidente rappresenta l'Associazione delle Società di Recupero Crediti Italiane.

4. Interpello CNI professionisti con attività libero professionale e lavoro subordinato.

La nota n°60/2008 del Ministero del Lavoro, Salut e e Politiche Sociali risponde ad interpello del C.N.I. in merito alla contribuzione applicabile ad Ingegneri che alternano l'attività libero professionale a periodi d'insegnamento. In particolare: se sia lecito assoggettare, a contributo soggettivo Inarcassa, il reddito da docente e se inoltre è obbligatorio versare ad Inarcassa il contributo soggettivo sul reddito da lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione Separata Inps.

Mentre è ovvio che il contributo soggettivo Inarcassa rileva solo sul reddito professionale e non anche su quello docente, ambito ove Inarcassa non ha mai fatto confusione, sul secondo argomento il Ministero giunge a "[riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad Inarcassa in relazione agli effettivi mesi d'esercizio dell'attività professionale in via continuativa](#)".

In merito il CdA d'Inarcassa con deliberazione n°15388/08, ha già adottato i seguenti indirizzi in corsivo (Inarcassa news nr°11/08) peraltro preceduti da atti, a partire dal 2007, in favore di numerosi iscritti:

- *Fermo restando il disposto dell'art.24 dello Statuto, per i soli professionisti che –nel corso dello stesso anno solare – oltre ad essere iscritti ad Inarcassa, siano stati – per periodi diversi – obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata Inps cui alla L. 335/1995 per la copertura previdenziale dell'attività professionale, il reddito professionale netto imponibile dev'essere individuato considerando esclusivamente la sola quota parte, in dodicesimi, corrispondente ai periodi d'effettiva iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso Inarcassa nell'anno solare;*
- *Il trattamento pensionistico da corrispondersi alla predetta categoria di professionisti dovrà essere parametrato – per ciascuno degli anni interessati – al reddito professionale netto correttamente assoggettato a contribuzione presso Inarcassa, secondo i criteri di cui al punto precedente;*

Ciò detto, non sembra però che la G.S. dell'Inps si comporti analogamente. Prendiamo infatti il caso di un professionista dipendente con P.I., iscritto alla G.S. nel periodo 1 gennaio-31 agosto e che dall'1 settembre non è poi più dipendente con obbligo d'iscrizione ad Inarcassa fino al 31 dicembre.

Bene questo professionista verserà ad Inarcassa il 10% dei 4/12 del reddito professionale (dall'1.9 al 31.12), ma la G.S. gli chiederà sempre il 17% dell'intero reddito di quell'anno e non gli 8/12 (dall'1.1 al 31.8)!!!

5. Art.42.9 Statuto. Ministeri ribadiscono: 65 anni d'età al 22.7.08 per restituzione.

Come noto dal 22.7.05, anziché la restituzione dei contributi, Inarcassa eroga su richiesta la prestazione previdenziale contributiva a coloro che a 65 anni non hanno raggiunto 30 anni di contribuzione. Nel testo della modifica statutaria "tutti potevano esercitare l'opzione" entro 3 anni dall'entrata in vigore delle norme per avere restituiti i contributi. Il 22.7.05 il Ministero, nell'approvare la norma, circoscriveva tuttavia la platea di chi poteva esercitare l'opzione, limitandola solo a chi avrebbe compiuto 65 anni, o li aveva compiuti, al 22.7.08. Inarcassa nel 2006 reiterava la delibera originaria nuovamente non accolta dai Ministeri con prot. 24/III/0002143 del 4.2.09. In sostanza potevano ed hanno potuto chiedere la restituzione dei contributi versati al 31.12.03, solo coloro che al 22.7.08 avevano almeno 65 anni d'età.